



Comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie stanziata per gli anni 2008, 2009 e 2010 dall'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

RENDE NOTO

che l'assegnazione delle risorse stanziata per gli anni 2008, 2009 e 2010, pari a 200 milioni di euro per ciascun anno, per il credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate previsto dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si è conclusa in data 19 ottobre 2008, con l'accoglimento parziale dell'istanza presentata il 1° ottobre 2008 alle ore 7, 51 minuti e 26 secondi.

Motivazioni

L'articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede per gli anni 2008, 2009 e 2010 l'attribuzione di un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008, incrementano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, entro il limite dello stanziamento di 200 milioni di euro per ciascuno di detti anni.

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, emanato in attuazione dei predetti commi, ha disciplinato le modalità di accesso al beneficio ed ha previsto, all'articolo 6, comma 3, la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate di un apposito provvedimento recante la data di accertato esaurimento dei fondi stanziati.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del citato decreto 12 marzo 2008, i soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati possono presentare dal 1° al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza in via telematica. Le istanze rinnovate sono ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a seguito di: rinunce al credito richiesto; mancato invio della comunicazione prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto 12 marzo 2008; indicazione nella predetta comunicazione di un minor credito spettante.

Il presente provvedimento è emanato in attuazione della sopra citata disposizione.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art.67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli artt. 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2008, recante modalità di attuazione dei commi da 539 a 547 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaenrate.gov.it.

Roma, 30 ottobre 2008

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera